

**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE  
DEL VALLO DI DIANO**

**84036 - SALA CONSILINA (Salerno)**



**REGOLAMENTO CONSORZIALE  
DI  
POLIZIA IDRAULICA**

**( titolo VI R.D. 8/5/1904 n° 368)**

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dr. Angelo Meschillo)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## TITOLO I ATTRIBUZIONI - COMPETENZE - OPERE

### ART. 1 Attribuzioni del Consorzio

Il Consorzio di Bonifica Integrale del Vallo di Diano - costituito con R.D. 21 marzo 1926, n. 1274, registrato alla Corte dei Conti il 22 aprile successivo al registro 6 foglio 2116 - Ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 9 della L.R. 11 aprile 1985, n. 23 - provvede all'esecuzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di bonifica nonché delle altre opere consortili ed adotta, nei confronti dei proprietari interessati, i provvedimenti di esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, tra cui il R.D. 8 maggio 1904 n. 368 come modificato dalla legge 24 dicembre 1975 n. 706, e delle norme contenute nel presente Regolamento.

Provvede, inoltre, ai sensi della Legge 18-5-1989 n. 183 e della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 ai compiti di difesa del suolo, alla realizzazione e gestione di reti a scopo irriguo, nonché assume funzioni inerenti la disciplina ed il controllo degli scarichi nella rete di bonifica.

Nell'ambito del comprensorio di competenza, il Consorzio espleta, ai sensi del titolo VI del R.D. 8/5/1904 n. 368, il servizio di Polizia Idraulica, espletantesi in un'attività autorizzatoria ai sensi degli articoli dal 134 al 140 del R.D. 368/1904 ed in un'attività repressiva, ai sensi degli artt. 141 e seguenti del R.D. 368/1904.

Il servizio di Polizia Idraulica nell'ambito del comprensorio del Consorzio è disciplinato:

- 1) dal presente regolamento
- 2) dal R.D. 8 maggio 1904 n. 368,
- 3) dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523,
- 4) dalla L. 13 febbraio 1933 n. 215.

### ART. 2 Opere pubbliche di Bonifica

Rientrano nella sfera di competenza del Consorzio le opere idrauliche di 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria, classificabili tali ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, e comunque le opere pubbliche di Bonifica costruite dal Consorzio su concessione del Ministero AA.FF., della Cassa per il Mezzogiorno, dell'Agenzia per il Mezzogiorno o della Regione Campania. Rientrano tra le categorie di opere citate, il Fiume Tanagro-Calore, gli affluenti in destra ed in sinistra del Tanagro-Calore, le canalizzazioni principali e secondaria di scolo, gli edifici paratorie di Silla, di Ponte Cappuccini, di Atena, di Ponte San Giovanni, le botti a sifone di Silla e di Ponte Cappuccini, le opere di captazione presso le sorgenti Rio Freddo, Fontanelle Soprane e Sottane, i serbatoi di Rio Freddo, di Fontanelle Sottane, la rete di irrigazione.

### ART. 3 Opere di Bonifica di competenza privata

Le opere di bonifica di competenza privata sono quelle atte ad assicurare lo scolo delle acque dai fondi, a migliorare, adattare o completare le opere pubbliche nelle singole aziende agricole e ad evitare pregiudizio allo scopo per il quale le stesse opere pubbliche sono state eseguite.



## TITOLO II CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE

### SEZIONE I *Disposizioni Generali*

#### ART. 4 Occupazione per lavori

Gli espropri e le occupazioni temporanee e permanenti necessarie per assicurare l'esecuzione e la conservazione delle opere di competenza del Consorzio sono disciplinati dalle disposizioni di legge che regolano la materia, e delle norme contenute nel presente regolamento.

#### ART. 5 Accesso ai fondi

Il personale del Servizio Tecnico consortile incaricato dell'attuazione di interventi di bonifica o per l'esecuzione di lavori di manutenzione alle opere pubbliche di bonifica, può accedere nelle proprietà private per effettuare i rilievi topografici, i tracciamenti, l'apposizione di picchetti, gli stati di consistenza per le espropriazioni e gli altri interventi necessari, anche accompagnato da personale delle imprese appaltatrici purché quest'ultimo sia espressamente autorizzato dal Consorzio.

Il Consorzio è responsabile, nei confronti della proprietà consorziata, di qualunque danno causato al fondo dal personale dell'Ente o delle imprese nell'adempimento degli anzidetti incarichi.

I consorziati devono consentire il transito sulle strade interpoderali e aziendali ai mezzi meccanici ed agli operai del Consorzio e delle imprese che lavorano per conto del Consorzio quando servano di accesso o di avvicinamento alle località dove si svolgono i lavori, sia pubblici che di manutenzione, con l'obbligo del Consorzio di indennizzare gli eventuali danni.

Qualora i proprietari interessati facciano opposizione o creino ostacoli, saranno ritenuti responsabili dei danni arrecati per la sosta dei macchinari e per le conseguenze del mancato intervento.

I proprietari devono altresì consentire che i mezzi meccanici e gli operai del Consorzio e delle imprese, che lavorano per conto del Consorzio, passino attraverso i terreni coltivati quando non ci sia altra dimostrata possibilità per raggiungere i luoghi ove si svolgono i lavori: i relativi danni saranno indennizzati.

I proprietari interessati, salvo i casi di urgenza, devono essere avvisati preventivamente dell'ingresso di persone o mezzi meccanici nei loro fondi, ma non potranno opporsi alle operazioni di cui al presente articolo.

#### ART. 6 Zone di rispetto

Salvo i casi di acquisizione al Demanio dello Stato specificatamente indicati con apposizione di termini conseguenti agli atti di esproprio o di acquisto, lungo entrambi i lati di tutti i canali pubblici o corsi d'acqua naturali, di cui al precedente articolo 2, sia di scolo che di irrigazione, sono istituite zone di rispetto che si estendono dal ciglio, quando i canali corrono incassati, ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini, ovvero dal ciglio del controfosso, quando i canali sono arginati.

Dette zone sono riservate al deposito delle erbe derivanti dai diserbamenti, al deposito delle materie di spurgo nonché al transito, sia di mezzi meccanici impiegati nei lavori di bonifica, sia del personale consorziale e di custodia.

Per i canali incassati si stabilisce una zona di rispetto di m. 4,50.



Per i canali arginati la zona di rispetto è stabilita in m. 4.

Sulle zone di rispetto i possessori o affittuari potranno esclusivamente coltivare erba medica o altra essenza prativa, ma a proprio rischio, potendo il Consorzio effettuare i lavori di manutenzione in qualunque epoca dell'anno ed essendo quindi aleatorio il raccolto.

I materiali di espurgo saranno depositati sulle zone di rispetto, potranno essere sparsi a cura del Consorzio nei terreni latistanti allorché questi saranno liberi da ogni coltura, senza che il possessore o fittuario possa opporsi.

Il Consorzio si obbliga ad aprire i fossi di scolo dai materiali che fossero eventualmente occlusi dal materiale di deposito nelle zone di rispetto.

#### **ART. 7**

#### **Compensi - Indennizzi - Danni**

Nessun compenso è dovuto per il deposito delle materie di espurgo e delle erbe derivanti dai ricavamenti e dai diserbamenti nelle zone di rispetto, né il frontista può pretendere indennizzi di sorta per il taglio o il danneggiamento di colture abusive o consentite, di siepi, di alberi o di rami o comunque per la rimozione di altri ostacoli che nella predetta zona di rispetto, impediscano di compiere agevolmente i lavori anche con l'impiego di mezzi meccanici.

Quando il canale corre lungo una strada, il frontista del lato opposto è obbligato a ricevere tutte le materie di espurgo e di diserbo dalla propria parte, senza compenso alcuno, se non quando si occupi, con dette materie, un'estensione maggiore della zona di rispetto. In questo caso, il compenso concerne soltanto la maggiore occupazione.

Il Consorzio non può essere chiamato a rispondere dei danni arrecati alle persone, agli animali, alle colture ed ai beni privati in genere, dal cattivo o insufficiente funzionamento delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, salvo il caso di comprovate responsabilità proprie in ordine al prolungato stato di non manutenzione delle opere stesse. Il Consorzio è, altresì, esentato da responsabilità per danni arrecati alle persone, agli animali, alle colture ed ai beni privati in genere nel caso che gli stessi danni siano riconducibili ad esondazioni di canali o corsi d'acqua verificatesi in concomitanza con eventi eccezionali o calamitosi.

#### **ART. 8**

#### **Manutenzione degli argini**

Gli argini delle rete idrografica di competenza del Consorzio servono, di massima, solo per il contenimento delle acque e sono perciò mantenuti dal Consorzio.

Per quelli che hanno acquistato od acquistino il carattere di strada pubblica o privata, il mantenimento spetta agli Enti ed ai proprietari interessati.

#### **ART. 9**

#### **Sbocchi di fossi privati**

Ogni sbocco di fossi privati nella rete pubblica di bonifica deve essere munito di difesa atta ad impedire lo smottamento del fondo e delle sponde e quindi l'introduzione di terra nel recipiente.

Per costruire tali opere, le proprietà interessate debbono preventivamente ottenere dal Consorzio formale Concessione, nella quale sono prescritte le condizioni e la disciplina per la costruzione e la manutenzione, a tutte spese dei concessionari, delle opere medesime.

#### **ART. 10**

#### **Scarichi di acque reflue nella rete pubblica di bonifica**

Di norma la rete di bonifica è atta a ricevere solo acque di scolo. Qualora si ravvisino condizioni tecniche tali da rendere difficile il diverso smaltimento di acque reflue, ancorché trattate e



rispettose dei parametri imposti dalla L. 319/76 e dai dettami della L. 36/94, è ammissibile la ricezione nella rete di bonifica di acque reflue non di bonifica, purché correttamente depurate e compatibili con le condizioni idraulico-ambientali del corso d'acqua. Per immettere nei corsi d'acqua tali reflui depurati le proprietà interessate debbono preventivamente ottenere dal Consorzio formale Concessione ai sensi del successivo art. 22, nella quale sono prescritte le condizioni e la disciplina per la costruzione e la manutenzione, a tutte spese dei concessionari, delle opere di immissione e controllo delle acque reflue. I richiedenti tali concessioni, se non imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti, relativamente alle attività connesse all'agricoltura, sono tenuti a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto. I canoni da corrispondere saranno stabiliti con delibera della Deputazione Amministrativa del Consorzio.

Anche per gli scarichi già autorizzati dalla Provincia ai sensi della L. 142/90 è necessario che i proprietari si muniscano di concessione del Consorzio rilasciata a sanatoria, con conseguente imposizione del canone.

#### **ART. 11**

#### **Diritto di percorrenza sui canali**

Il personale del Servizio Tecnico Consortile ha il diritto di percorrere liberamente i canali ed i fossi di scolo privati lungo le relative arginature o sponde.

#### **ART. 12**

#### **Manovra delle paratoie**

Le chiavi delle eventuali paratoie regolanti l'immissione delle acque della canalizzazione privata in quella consorziale, debbono essere in possesso anche del personale del Consorzio. In ogni caso, durante i servizi di piena, solo gli agenti consorziali possono effettuare la manovra delle paratoie stesse.

#### **ART. 13**

#### **Manutenzione delle opere private**

I proprietari o affittuari dei terreni inclusi nel comprensorio di bonifica debbono eseguire e mantenere nei fondi stessi le opere di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi, occorrenti ad assicurare lo scolo delle acque ed a non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

I proprietari ed affittuari devono in particolare:

- a) conservare nella loro esatta originaria collocazione i termini, i confini, i picchetti apposti dal Consorzio;
- b) non possono immettere, salvo i casi previsti dal precedente articolo 10, nella rete pubblica, attraverso i fossi privati, liquami, acque inquinate o sostanze inquinanti, materiali di plastica o comunque rifiuti domestici e aziendali.
- c) tenere sempre bene espurgati i fossi che e circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nella canalizzazione consorziale;
- d) aprire tutti i fossi necessari ad assicurare il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
- e) estirpare le erbe che nascono nei fossi di scolo;
- f) mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
- g) rimuovere immediatamente gli alberi, i tronchi, e i grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali di bonifica, che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, cadono nei corsi d'acqua;
- h) tagliare i rami dalle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua, che, sporgendo su detti corsi d'acqua, producano difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- i) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte, d'uso particolare e privato, di uno o più proprietari.



Il Consorzio non può essere chiamato in nessuna caso a rispondere dei danni arrecati alle persone, agli animali, alle colture ed ai beni privati in genere, dal cattivo o insufficiente funzionamento delle opere private di bonifica e di irrigazione

#### ART. 14

##### Gravame a carico del fondo non più agricolo

Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle.

Qualora per ottemperare a tale obbligo, si rendano necessari, a giudizio del Consorzio, particolari lavori, tutte le spese sono a carico del proprietario del fondo di mutata destinazione.

#### ART. 15

##### Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private

Il Consorzio nei confronti delle opere di competenza privata, ha i seguenti compiti:

- a) identificare i capifosso indicati al successivo art. 16 e tenere aggiornati i relativi elenchi;
- b) emettere ordinanza, quando necessario, a carico degli interessati perché provvedano alla esecuzione delle opere di cui all'art. 13, limitatamente q quelle a servizio e di interesse di due o più aziende;
- c) esaminare i ricorsi eventualmente presentati, in merito alle ordinanze, dai consorziati, e deliberare i provvedimenti relativi;
- d) sostituirsi ai proprietari inadempienti progettando e appaltando (o affidando a cottimo fiduciario) i lavori di manutenzione dei fossi e delle opere di competenza privata: in tal caso il Consorzio provvederà, altresì, a determinare il riparto della spesa fra i proprietari dei terreni interessati, accollandola agli stessi con emissione di ruoli speciali; a tal fine il Consorzio potrà accedere nei terreni privati latitanti i fossi e depositare il materiale di risulta dagli espurghi in una fascia di terreno di m 4 per ciascun lato senza che i proprietari possano richiedere alcun indennizzo.
- e) progettare le opere di nuova inalveazione che vengono chieste dai consorziati interessati e beneficiati dalla nuova opera e che siano riconosciuti, dal Servizio Tecnico, necessarie alle esigenze di più aziende agli scopi della bonifica, procedendo, come al comma precedente, per i lavori ed il recupero delle spese. Qualora un privato si opponesse, il Consorzio potrà occupare il terreno destinato a sede delle opere, ma dovrà corrispondere all'interessato il prezzo dell'esproprio secondo la vigente normativa; la relativa spesa dovrà essere sostenuta proporzionalmente dagli altri privati beneficiari dell'opera.

Il Consorzio potrà stipulare accordi con gli Enti Locali con lo scopo di ottenere collaborazione nell'opera di vigilanza sulla rete di scolo privata. A tal fine gli Enti Locali potranno disporre sorveglianza sul territorio atta ad individuare inadempienze nella manutenzione delle opere di scolo private, emettere apposita ordinanza, segnalando al Consorzio gli abusi riscontrati.



SEZIONE II  
*Opere di Bonifica di competenza privata*

**ART. 16**  
**Classificazione dei fossi di scolo di competenza privata**

Ai fini della vigilanza consorziale e delle relative determinazioni circa gli obblighi di manutenzione ordinaria o straordinaria e di eventuale nuova inalveazione, i fossi di scolo di competenza privata si suddividono in:

- a) *Fossi aziendali*: quelli posti a servizio di una sola proprietà o che non hanno particolari servitù passive di scolo a favore di altre proprietà;
- b) *Fossi comuni*: quelli posti a servizio di due o più proprietà;
- c) *Capifosso*: quelli posti a servizio di almeno cinque proprietari e con un bacino scolante non inferiore ad ettari 100 e che assolvono funzioni di particolare importanza.

**ART. 17**  
**Fossi comuni e capifosso**

I fossi comuni ed i capifosso, anche se di competenza privata, sono e restano però al servizio della bonifica ed il Consorzio ha su di essi la sorveglianza ed il controllo diretti della manutenzione. Inoltre ha la facoltà di disporne, per la loro migliore utilizzazione, onde conseguire le finalità per le quali sono state costruite le opere pubbliche di bonifica: pertanto potrà effettuare lavori di manutenzione straordinaria a carico del proprio bilancio o concessione della Regione oppure procedere alla loro sistemazione idraulica definitiva come opera pubblica.

**ART. 18**  
**Capifosso di competenza privata trasferita al Consorzio**

La compilazione dell'elenco dei capifosso avviene ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a) del precedente art. 15, tenendo conto delle particolari caratteristiche del colatore indicate alla lettera c) del precedente art. 16.

Effettuata la classificazione, dell'elenco dei capifosso di competenza privata saranno stralciati - e formeranno un secondo elenco a parte - quei capifosso che, su richiesta dei proprietari frontisti interessati e per riconoscimento del Servizio Tecnico consortile, hanno le caratteristiche per diventare colatori di bonifica e rientrare così nella categoria dei canali pubblici.

Per questi - a parte la facoltà concessa al Consorzio ai sensi dell'art. 17 - sarà possibile il trasferimento in manutenzione al Consorzio a condizione che tutti i proprietari frontisti cedano al Consorzio, a titolo gratuito, le fosse di terreno laterali necessarie per l'ampliamento del capofosso.

La classificazione del capofosso come canale pubblico comporta automaticamente la creazione di una zona di rispetto che comprende l'intero alveo del colatore, eventuali arginature e due strisce laterali al canale della larghezza di m. 3.5 a partire dal ciglio superiore del colatore stesso o dal piede esterno delle arginature.

Dette zone di rispetto sottostanno alle stesse servitù fissate per i canali pubblici dai precedenti artt. 6 e 7.

**ART. 19**  
**Esecuzione lavori privati di manutenzione**

Sono a carico dei singoli proprietari i lavori di manutenzione dei fossi aziendali. Parimenti a carico dei privati frontisti è la manutenzione dei fossi comuni e dei capifosso di competenza privata: questi potranno essere mantenuti dal ciglio fino alla metà del fondo da ogni frontista oppure, come è



preferibile, previo accordo col proprietario della sponda opposta, a sezione intera, e cioè da ciglio a ciglio, dividendo il fosso in tratti equivalenti agli effetti della spesa.

SEZIONE III  
Disposizioni di polizia



**ART. 20**  
**Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica**

Per la conservazione delle opere di bonifica si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo VI del Regolamento sulle bonifiche approvato con R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e successive modificazioni, e alle norme stabilite dal presente Regolamento.

**ART. 21**  
**Divieti**

Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto nei confronti dei canali pubblici e delle altre opere di bonifica:

- a) qualsiasi piantagione o coltivazione o smuovimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto fissate al precedente articolo 6; qualsiasi apertura di fossi, scoline, cunette e qualsiasi altro scavo nelle zone anzidette, ovvero qualsiasi costruzione di palificazioni per linee elettriche e telefoniche ad uso privato o pubblico autorizzato;
- b) la costruzione di qualsiasi fabbricato, o qualunque addizione a quelli esistenti, a distanza minore di m. 2 dal termine delle zone di rispetto stabilite al precedente art. 6; tuttavia i fabbricati esistenti o che per opera di una nuova bonificazione risultassero a distanza inferiore di quelle indicate al precedente punto b), sono tollerati, e per gli stessi sono autorizzabili lavori di manutenzione, mentre nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia potranno essere ricostruite alle distanze sopra stabilite;
- c) qualunque apertura di cave temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni, modificando le condizioni date ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonifica stessa;
- d) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti o possa anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi dipendenza della bonifica;
- e) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica, col getto o cadute di materie terrose, pietre, erbe, acque o qualsiasi immissione di materie luride, venefiche o putrescibili, che possono comunque dar luogo ad infezione di aria ed a qualsiasi inquinamento dell'acqua (carogne di animali, materie plastiche, acque di fognatura ecc.);
- f) qualunque deposito di terra o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- g) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra, sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
- h) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate o ad altre dipendenze delle opere stesse;
- i) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona del piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata, volta per volta, con provvedimento dell'autorità competente;
- l) la costruzione di recinzione di vasche o fosse nell'alveo dei canali di bonifica, dei fossi comuni e dei capifosso nonché di ogni altra opera (recinzione, ture, ecc.) che possa ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
- m) l'attraversamento degli alvei dei canali con bestiame, come pure l'attraversamento ed il pascolo di animali di ogni genere;
- n) la utilizzazione del suolo demaniale sul quale sono impiantate le canalette e le condotte di irrigazione, recinzioni, siepi, alberature, colture ecc. i proprietari che intendessero mantenere le



attuali utilizzazioni o acquisirne di nuove potranno avanzare al Consorzio domanda di concessione precaria, a condizione di assumere in proprio quale corrispettivo del canone la manutenzione ordinaria delle canalette stesse;

o) la costruzione di recinzioni a distanza inferiore a m 1 dal termine delle zone di rispetto fissate al precedente articolo 6;

tuttavia le recinzioni esistenti o che per opera di una nuova bonificazione risultassero a distanza inferiore di quelle indicate al precedente punto o), sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio, o non impediscano l'esecuzione di lavori di manutenzione con la circolazione dei necessari mezzi, e per le stesse sono autorizzabili lavori di manutenzione, mentre nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia potranno essere surrogate alle distanze sopra stabilite.

## ART. 22 Concessioni

Occorre munirsi di formale concessione, a norma del successivo Titolo III del presente Regolamento, per:

- a) variare o alterare canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
- b) costruire ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, traverse, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
- c) installare pali per linee elettriche, telegrafiche e telefoniche;
- d) costruire qualsiasi fabbrica o qualunque addizione a quelle esistenti, a distanza minore di m 10 dal ciglio dei canali o dal piede esterno degli argini;
- e) derivare o prelevare acqua dai canali consorziali di irrigazione, per qualsiasi scopo, anche in via occasionale;
- f) immettere nei canali consorziali acque con mezzi artificiali;
- g) costruire rampe di ascesa ai corpi arginali nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- h) transitare sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli in genere e, in particolare, con mezzi pesanti;
- i) estrarre terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- l) depositare, anche temporaneamente, qualunque materia sugli argini, scarpate e qualsiasi impedimento nei canali;
- m) scaricare acque reflue nei canali di bonifica e nei corsi d'acqua nei casi di cui al precedente art. 10; per lo scarico di acque reflue gli interessati dovranno preventivamente munirsi di autorizzazione prescritta dalla vigente legislazione in materia.

## ART. 23 Licenze

Occorre munirsi di licenza scritta per:

- a) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- b) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta;
- c) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro consorziale;
- d) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.



## **ART. 24** **Agenti Giurati**

A termini dell'art. 70 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, il personale adibito dal Consorzio alla sorveglianza ed alla custodia delle opere di bonifica di cui al successivo articolo 54, sempreché in possesso della qualifica di *agente giurato*, è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme di polizia idraulica.

Il contravvenuto non può opporsi, per nessuna ragione, agli agenti giurati consorziali nell'espletamento delle loro funzioni. Ha invece diritto di far risultare a verbale le dichiarazioni di cui chiede l'inserzione.

## **ART. 25** **Verbali di contravvenzione**

I verbali di accertamento degli illeciti amministrativi e delle contravvenzioni debbono essere tempestivamente rimessi dall'agente giurato all'Amministrazione del Consorzio che provvederà nei modi previsti dalle leggi vigenti ed in particolare dal R.D. 8.5.1904 n. 368 e dalla legge 10.5.1976 n. 319.

Nei casi in cui il fatto sia ritenuto di contenuto penalmente perseguibile, l'Amministrazione del Consorzio, provvederà ad inoltrare il relativo verbale alla competente Autorità, corredandolo delle proprie osservazioni e proposte.



**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE**

**SEZIONE I**

*Oggetto e modalità di rilascio di concessioni precarie*

**ART. 26**

**Oggetto delle concessioni**

Possono formare oggetto di concessione precaria:

- a) la temporanea utilizzazione di terreni e fabbricati del Consorzio, o dallo stesso tenuti in gestione;
- b) il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consorziali, con preferenza ai confinanti;
- c) l'esecuzione dei lavori, atti o fatti previsti dal precedente art. 22, nonché agli artt. 134 e 135 del Regolamento sulle bonifiche, approvato con R.D. 8 maggio 1904 n. 368;
- d) il prelievo di acqua nei casi previsti dall'art. 7 del vigente regolamento per l'irrigazione.

**ART. 27**

**Modalità e procedure per il rilascio di concessioni precarie**

Chiunque intenda eseguire lavori, atti o fatti che possono formare oggetto di concessione precaria, deve farne regolare domanda.

Qualora la concessione riguarda lavori, atti o fatti che ricadono in aree prossime a canali o corsi d'acqua naturali del Demanio, l'istanza acquisito il preventivo nulla osta del Consorzio, sarà rimessa all'Ufficio del Genio Civile, che esprimerà il parere di competenza, ed al Dipartimento Regionale per le Entrate, che provvederà sulla base del parere del Genio Civile al rilascio di Concessione. Ottenuta la Concessione da parte del Dipartimento Regionale per le Entrate, il nulla osta preventivo, emesso dal Consorzio, sarà convertito in concessione precaria.

Il Consorzio darà comunicazione del rilascio di concessioni precarie all'Amministrazione Comunale nel cui territorio ricade l'opera oggetto della concessione stessa

La concessione precaria è onerosa, per il rilascio della stessa vanno versati dei diritti stabiliti annualmente dalla Deputazione Amministrativa dell'Ente.

La domanda di concessione precaria dovrà contenere l'indicazione dell'opera di bonifica interessata e va corredata dei seguenti elaborati redatti da tecnico abilitato secondo le competenze stabilite per legge:

- a) relazione descrittiva delle opere da eseguirsi;
- b) verifiche idrauliche, con delimitazione del bacino e calcolo della portata con l'utilizzo delle curve pluviometriche disponibili presso il Consorzio (tale elaborato è necessario solo nel caso di lavori che interessano l'alveo; esempio, ponti, passerelle, protezioni spondali, ecc...);
- c) planimetrie in scala opportuna;
- d) planimetria catastale,
- e) profilo del canale esteso a valle e a monte della zona interessata dall'intervento, per una lunghezza di m 100;
- f) sezioni trasversali del corso d'acqua;
- g) particolari dell'opera da eseguire;
- h) relazione sulla natura, quantità e qualità delle acque, nel caso di scarichi.

La domanda di concessione precaria sarà esaminata dal Servizio Tecnico dell'Ente ed entro sessanta giorni dalla presentazione, verrà rilasciato a secondo dei casi, nulla osta preventivo, concessione precaria o diniego. Nei casi in cui verrà rilasciato nulla osta preventivo, la concessione precaria sarà rilasciata entro sessanta giorni dall'emissione del decreto di concessione emesso dal Dipartimento Regionale per le Entrate.

Gli atti ed i fatti eseguiti senza la formale concessione assumono il carattere di abusività e contro i trasgressori si procede a termini, sia di legge, sia del presente Regolamento.



**ART. 28**  
**Contemporanea presentazione di domanda**

Nell'eventualità di domande di concessione presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto viene considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio della concessione e del suo eventuale rinnovo.

**ART. 29**  
**Rilascio delle concessioni**

Salvo casi particolari, gli atti di concessione vanno intestati alle ditte proprietarie o che abbiano titolo per sostituirsi ad esse, in relazione ai quali la concessione viene rilasciata.

Le condizioni particolari riguardanti ogni singola concessione, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della concessione stessa e le disposizioni, sia generali, sia particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione delle opere di bonifica, sono fissate in appositi atti di concessione precaria da conformarsi alle disposizioni del presente Regolamento con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

Detti atti sono da convenirsi con ogni ditta richiedente prima del rilascio della concessione e del suo eventuale rinnovo.



## SEZIONE II

### *Disposizioni transitorie*

#### **ART. 30**

#### **Concessioni a sanatoria**

Con esclusione dei casi previsti dall'art. 21 ai punti b) ed o), che dallo stesso art. 21 sono regolati, le opere di cui al precedente art. 22 se già eseguite senza che sia stata rilasciata concessione precaria da parte del Consorzio, possono ottenere concessione in sanatoria, qualora ricorrano condizioni tecniche tali da non rendere pregiudizio alle opere di bonifica ed alla pubblica incolumità. Per le concessioni precarie in sanatoria è dovuto il pagamento di un diritto pari al doppio di quello stabilito ai sensi del precedente art. 27. Per le concessioni a sanatoria valgono gli articoli 26, 27, 28 e 29 del presente Regolamento, laddove non sono in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo.

In particolare per gli scarichi nei corsi d'acqua, i titolari degli stessi sono tenuti a richiedere concessione ai sensi del presente articolo, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Adeguando, entro sei mesi dal rilascio della concessione in sanatoria, l'opera di immissione nei corsi d'acqua alle prescrizioni che il Consorzio detterà.

#### **ART. 31**

#### **Adeguamento concessioni rilasciate prima dell'approvazione del presente Regolamento**

Il Consorzio può chiedere ai titolari di concessioni rilasciate precedentemente all'approvazione del presente regolamento l'adeguamento delle concessioni stesse, a quanto stabilito dal presente regolamento. Per le stesse concessioni, ancorché rinnovate, saranno applicati i corrispettivi stabiliti ai sensi del successivo art. 42, decorrenti dalla entrata in vigore del regolamento.



**SEZIONE III**  
*Disposizioni generali*

**ART. 32**  
**Termine della concessione**

La concessione precaria ha termine o per decadenza o per revoca da parte del Consorzio, o per rinuncia da parte della ditta concessionaria.

La revoca e la rinuncia dovranno essere notificate alla controparte mediante lettera raccomandata a.r..

**ART. 33**  
**Divieto di cessione**

E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento delle concessioni precarie.

**ART. 34**  
**Riscossione diritti e corrispettivo di concessione**

Il diritto per il rilascio della concessione precaria deve essere versato su apposito conto corrente, del versamento occorrerà produrre attestazione agli Uffici del Consorzio prima del rilascio della concessione.

Per la riscossione di corrispettivi di concessione, di cui al successivo art. 43 i titolari di concessione possono corrisponderli annualmente a mezzo versamento su apposito conto corrente postale, in mancanza o in alternativa possono essere emessi, dal Consorzio concedente, i relativi ruoli.

SEZIONE IV  
*Prescrizioni per il rilascio di concessioni precarie*



**ART. 35**  
**Diritti di terzi**

Il rilascio di concessioni viene effettuato facendo salvi i diritti di terzi.

**ART. 36**  
**Esecuzione lavori**

Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria. Prima dell'inizio dei lavori il concessionario comunicherà all'ufficio l'impresa esecutrice dei lavori (in mancanza si comunicherà l'esecuzione in economia) ed eventuali figure tecniche responsabili dell'esecuzione delle opere.

Il consorzio ricevuta tale segnalazione di inizio lavori, potrà disporre dei sopralluoghi in base alla complessità dell'opera. Il costo di tali sopralluoghi sarà addebitato al concessionario se non consorziato, o se per imperizia dello stesso o di chi curerà i lavori, i sopralluoghi si rendessero necessari in numero e durata elevata.

**ART. 37**  
**Riparazione di danni**

Il Concessionario - sia nell'eseguire l'opera, oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse - non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire - a proprie spese e nel termine stabilito - tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti. Qualora il Concessionario non vi ottemperi, il Consorzio provvede, di ufficio, all'esecuzione dei lavori in danno del concessionario. In caso di mancato rimborso della spesa il relativo ammontare può essere riscosso mediante iscrizione a ruolo, previa comunicazione all'interessato.

**ART. 38**  
**Manutenzione dell'opera**

Alla manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria dell'opera, deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il Concessionario. In difetto può intervenire, di ufficio, il Consorzio in danno del concessionario.

In caso di mancato rimborso della spesa il relativo ammontare può essere riscosso mediante iscrizione a ruolo, previa comunicazione all'interessato.

**ART. 39**  
**Responsabilità del Concessionario**

Il concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consortile, alle persone ed alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia - anche di carattere giudiziario - che possono essere mossi da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione; in ogni caso il Concessionario stesso ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile, sia penale.



#### **ART. 40** **Danni all'opera**

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare - anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consortile e delle sue pertinenze - all'opera oggetto di concessione. A tal proposito il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.

#### **ART. 41** **Esigenze idrauliche**

Il Consorzio ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché ha la facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consortili, di far demolire o di far modificare - a spese del Concessionario - l'opera oggetto di concessione senza che ciò comporti per il Consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente né parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure corrispondere, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.

#### **ART. 42** **Durata della concessione**

La concessione è accordata in via assolutamente precaria e per durata non superiore ad un ventennio.

Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla - a suo insindacabile giudizio - in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno, mediante preavviso di tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consortili, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere.

In caso di inadempienza del Concessionario provvede, di ufficio, il Consorzio.

In mancanza di rinnovazione, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà di eventualmente ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.

#### **ART. 43** **Corrispettivo di concessione**

Il Concessionario, a compenso di maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per effetto della concessione, deve corrispondere al Consorzio stesso, un corrispettivo in denaro che può essere predeterminato in un'unica soluzione o annualmente ed in forma anticipata a secondo del tipo di concessione.

Detto corrispettivo può essere variato, in relazione a valutazioni insindacabili del Consorzio, ed il Concessionario è tenuto a corrisponderlo nella nuova misura, salvo il diritto, da parte sua, alla rinuncia della concessione: rinuncia da comunicarsi al Consorzio non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione.



#### **ART. 44**

#### **Trasferimento della proprietà**

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo su cui insiste l'opera oggetto di concessione, questa passa automaticamente al nuovo proprietario. Al riguardo, il Concessionario deve comunicare, tra l'altro, sotto pena di rispondere personalmente dei canoni sospesi, le generalità complete ed il domicilio dei subentranti.

#### **ART. 45**

#### **Deposito cauzionale**

Al Concessionario potrà essere richiesto il versamento, al tesoriere dell'Ente, prima dell'inizio dei lavori, di una somma fissata dal Consorzio, a titolo di cauzione infruttifera, restituibile soltanto ad avvenuto collaudo dell'opera.

#### **ART. 46**

#### **Trascrizione ipotecaria**

Il concessionario deve prestarsi, in qualsiasi momento e sempre che il Consorzio lo richieda, alla stipulazione in forma notarile dell'atto di concessione precaria, ai fini dell'eventuale trascrizione della concessione stessa presso il competente Ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Nel caso in cui il Concessionario non si prestasse all'adempimento di tale opera, la concessione decade, a rischio e spese dell'inadempiente.

#### **ART. 47**

#### **Spese dell'Atto**

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione - bolli, registrazioni, imposte, tasse, trascrizione ipotecaria, sopralluoghi, copia di atti e quant'altro occorresse - sono a carico del Concessionario.

#### **ART. 48**

#### **Esecuzione lavori d'Ufficio**

Le spese relative a qualsiasi lavoro dovuto eseguire d'ufficio dal Consorzio debbono essere integralmente rimborsate dal Concessionario. In caso di inadempienza, la concessione decade automaticamente, restando salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal Concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e di inadempienze riscontrate.

#### **ART. 49**

#### **Inizio ed ultimazione dei lavori**

Prima di iniziare i lavori oggetto di concessione, il Concessionario deve prendere accordi con l'Ufficio Tecnico consortile per i preventivi accertamenti del caso e, non appena ultimati i lavori stessi, deve darne avviso al detto Ufficio per i necessari riscontri.

#### **ART. 50**

#### **Revoca della concessione**

La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione comporta la revoca di diritto della concessione stessa e la perdita del deposito cauzionale.



**ART. 51**  
**Prescrizioni tecniche**

I lavori debbono essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal Concessionario ed approvati dal Consorzio. Sia all'atto esecutivo, sia durante l'esercizio della concessione, nessuna variante non autorizzata può essere apportata.

Dovranno inoltre essere osservate tutte le ulteriori prescrizioni tecniche particolari fissate dal Consorzio.

**ART. 52**  
**Accesso ai lavori e alle opere**

Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto di concessione, affinché effettuare ogni accertamento e gli interventi ritenuti necessari.

**ART. 53**  
**Foro competente**

Per ogni effetto derivante dal rilascio della concessione e per ogni eventuale controversia ad essa relativa, il Concessionario deve assoggettarsi alla competenza del foro di Sala Consilina, ovvero a quella dei fori speciali.

**TITOLO IV**  
**PERSONALE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA**



**ART. 54**  
**Guardiani idraulici**

Il Consorzio al fine di vigilare che non vengano commessi abusi a danno delle opere pubbliche di bonifica di cui al precedente art. 2, o contravvenzioni alle norme del presente regolamento si avvale di guardiani idraulici, i quali, muniti della qualifica di agenti giurati di cui al precedente art. 24, redigono i verbali di contravvenzione, dandone comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza o all'Arma dei Carabinieri e all'Ufficio del Genio Civile.

Il guardiano idraulico, oltre all'esecuzione degli ordini e delle istruzioni particolari impartitegli dal Capo Servizio Tecnico, o dai responsabili dei settori dell'Ufficio Tecnico, deve attenersi alle presenti norme:

- perlustrare il comprensorio, relazionando periodicamente sui risultati di tali operazioni;
- sorvegliare sugli operai addetti ai lavori di manutenzione;
- sorvegliare sull'esecuzione di lavori da parte dei titolari di concessioni precarie rilasciate dal Consorzio;
- disporre la manovra di paratoie e chiaviche, e la loro pulizia;
- vigilare che non vengano commessi abusi a danno delle opere pubbliche di bonifica o violazioni al presente regolamento e alle norme stabilite nel R.D. 8 maggio 1904 n. 368, nonché al regolamento per l'esercizio irriguo;
- elevare contravvenzioni, a norma del presente regolamento, dandone comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza o all'Arma dei Carabinieri e all'Ufficio del Genio Civile di Salerno, e fornendo all'Amministrazione Consortile i dati per la formulazione di regolare denuncia.



## TITOLO V CONTRAVVENZIONI E SANZIONI

### ART. 55

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di bonifica che di cinta di colmata o di ripari delle opere di bonifica o delle opere intese a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono puniti a termini delle vigenti leggi penali (art. 141 R.D. N. 368/1904).

### ART. 56

Le contravvenzioni ai divieti di cui all'art. 21 del presente Regolamento sono punite con la pena dell'arresto fino a cinque giorni e dell'ammenda non superiore a £. 400.000.

### ART. 57

Gli atti o fatti elencati nell'art. 22 del presente regolamento, se compiuti senza concessione, sono assoggettati all'ammenda da £. 16.000 a £. 120.000. Le medesime sanzioni sono comminate per i casi in cui avendo il soggetto ottenuto la concessione, non ottemperi tuttavia alle condizioni dettate nella stessa o negli allegati disciplinari.

### ART. 58

Gli atti o i fatti elencati nell'art. 23 del presente regolamento, se compiuti senza licenza scritta, sono assoggettati all'ammenda da £. 8.000 a £. 80.000. Le medesime sanzioni sono comminate per i casi in cui avendo il soggetto ottenuto la concessione, non ottemperi tuttavia alle condizioni dettate nella stessa o negli allegati disciplinari.

### ART. 59

Nel caso di recidiva per ognuna delle contravvenzioni del presente titolo, si incorre in una pena non minore del doppio di quella precedentemente inflitta.

### ART. 60

Le contravvenzioni negli obblighi di cui all'art. 13 del presente regolamento sono punite con l'ammenda da £. 3.500 a £. 240.000.

**TITOLO VI**  
**Servizio di Piena**



**art. 61**

Fatte salve le competenze del Genio Civile e della Protezione Civile, spetta ai funzionari dell'Ufficio Tecnico Consortile regolare il servizio di piena, impartire ordini e prendere provvedimenti nei casi di pericolo o di rotta.

**art. 62**

I funzionari tecnici del Consorzio daranno comunicazione alla direzione dell'Ente e all'Ufficio del Genio Civile circa i provvedimenti di urgenza intrapresi in caso di piena.

**art. 63**

I funzionari tecnici del Consorzio potranno disporre dei guardiani idraulici, del capo operai e degli operai dell'Ente per disporre, in caso di piena la sorveglianza nei punti della rete idrografica giudicati a rischio. Potranno in caso di piena e le circostanze lo richiedano, disporre turni di sorveglianza anche con orario straordinario per il personale, dandone comunicazione alla direzione dell'Ente.

**art. 64**

Il personale addetto alla sorveglianza nel caso rilevi segni di erosioni di sponde, minacce di trabocchi o sormonti o altro fatto pericoloso, avvisa i funzionari tecnici.

Il funzionario che interverrà rilevate situazioni di grave pericolo con rischio per vite umane o di gravi danni alle opere pubbliche di bonifica, laddove ritiene utile eseguire lavori di riparazione potrà utilizzare a tale scopo il personale operaio ed i mezzi dell'Ente e mezzi e materiali forniti da ditte private. In questo ultimo caso potrà eseguire lavori il cui importo complessivo (compreso IVA) non superi i dieci milioni, interpellando le ditte inserite in un albo tenuto dal Consorzio esclusivamente per l'esecuzione di tali lavori.

A tal fine il Consorzio formerà una graduatoria con un sorteggio tra le imprese che hanno presentato domanda di iscrizione, a seguito di apposito avviso che sarà pubblicato dal Consorzio, e che abbiano i requisiti specificati nell'avviso stesso.

L'albo sarà aggiornato ogni due anni con i criteri innanzi stabiliti.

Le ditte che verranno utilizzate di volta in volta per l'esecuzione dei lavori, slitteranno in coda alla graduatoria.

**art. 65**

L'esecuzione dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica il cui importo eccede i limiti fissati dal precedente articolo, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ufficio del Genio Civile, all'Assessorato Regionale all'Agricoltura ed alla Comunità Montana, con richiesta di autorizzazione ad eseguire i lavori ai sensi della legge Regionale 3/8/1981 n. 55.

**art. 66**

Il Consorzio stanzierà la somma di £. 10.000.000 di cui al precedente articolo 64 all'atto della predisposizione del Bilancio di previsione con la istituzione di un apposito capitolo: "Lavori di somma



urgenza per ripristino OO.PP. di bonifica a carico dell'Ente", con dotazione finanziaria di £ 10.000.000.

**art. 67**

E' in facoltà dei funzionari tecnici del Consorzio, sentito l'Ufficio del Genio Civile, di ordinare e far eseguire il taglio degli argini di golena quando tali operazioni risultassero necessarie per salvaguardare la pubblica incolumità.



## TITOLO VII Norme Transitorie e Finali

### art. 68

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla comunicazione di avvenuta approvazione da parte della Giunta Regionale.

### art. 69

I disposti degli artt. 15-16-17-18 del presente regolamento entreranno in vigore dopo la redazione da parte degli Uffici Consortili degli elenchi di cui al punto a) dello stesso art. 15. La definizione di tali elenchi dovrà essere ultimata entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

I disposti degli artt. 24-25-54-55-56-57-58-59-60 entrano in vigore dopo l'acquisizione della qualifica di agente giurato da parte del personale del Consorzio addetto alle mansioni di guardiano idraulico, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla approvazione del presente regolamento.

I disposti degli artt. 64-65-66 entreranno in vigore entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento dopo il necessario adeguamento del Bilancio di Previsione.



**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEL VALLO DI DIANO**  
SALA CONSILINA (Salerno)

Copia della deliberazione n. 326 adottata il / 6 NOV. 1996

**OGGETTO**

**Adozione del regolamento di polizia idraulica.**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(D.P.G.R. n. 8169 del 29/8/1995)

per la Gestione Straordinaria del Consorzio, ai sensi della L.R. n. 23 dell'11/4/1985, in persona del dott. Angelo Moschillo, assistito dal Direttore ing. Mariano Lucio Alliegro, in veste di Segretario,

Premesso che:

- con nota del 13.09.1995, prot. n. 1252 il Commissario Straordinario ha dato incarico al Direttore del Consorzio di predisporre il regolamento di polizia idraulico, avendo il Consorzio funzioni di polizia idraulica ai sensi dell'art. 136 del Regio Decreto 8 maggio 1904 n. 368 e dell'art. 2 dello Statuto vigente;
- con nota del 16.04.1996, prot. n. 1075 il Direttore del Consorzio ha rimesso al Sig. Commissario Straordinario la bozza del regolamento di polizia idraulica per l'esame e l'adozione;
- con nota del 02.05.1996, prot. n. 1296 il Consorzio ha trasmesso, con lo scopo di ricevere suggerimenti ed osservazioni entro il termine di giorni 30, la bozza del regolamento in argomento ai n. 14 Comuni del comprensorio di bonifica, al Genio Civile di Salerno, alla Provincia di Salerno, alla Comunità Montana del Vallo di Diano, alla Direzione regionale delle Entrate per la Campania e, per conoscenza, al Prefetto della Provincia di Salerno ed al Sig. Procuratore della Repubblica di Sala Consilina;
- a seguito di tale trasmissione, sono pervenuti al Consorzio i soli pareri del Comune di Sassano con nota prot. 3022/96 e, verbalmente, del Genio Civile di Salerno;
- con relazione del 24.10.1996 il Direttore del Consorzio ha proposto al Commissario Straordinario delle modifiche ed aggiunte alla bozza di regolamento redatta, tenendo conto dei suggerimenti pervenuti;

Visto il regolamento consorziale di polizia idraulica, predisposto dal Commissario Straordinario e dal Direttore, nel quale sono state recepite le indicazioni pervenute da parte del Comune di Sassano e del Genio Civile di Salerno, che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 23/85 il regolamento di polizia idraulica deve essere sottoposto all'esame della Consulta prevista dalla Legge medesima, la quale esprime parere obbligatorio;

Preso atto che la Consulta nella riunione del 30.10.1996 ha esaminato il regolamento in argomento e, come si evince dal relativo verbale, ha espresso, all'unanimità, il parere favorevole;

Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla adozione del regolamento consorziale di polizia idraulica, che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;

Richiamati: - il Regio Decreto 08.05.1904 n. 368; l'art. 2 dello Statuto consortile vigente; l'art. 22 della Legge Regionale 11.04.1985 n. 23;



Acquisito il parere favorevole del Direttore del Consorzio circa l'adozione della presente deliberazione;

**DELIBERA**

- 1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di adottare il regolamento consorziale di polizia idraulica che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione, in una al regolamento allegato, alla Giunta Regionale Campania per il controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 22 della Legge Regionale n. 23/85.

**Il Direttore (in veste di segretario)  
ing. Mariano/Lucia Alliegro**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mariano/Lucia Alliegro".

**Il Commissario Straordinario  
dott. Angelo Moschillo**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Angelo Moschillo".



Attestazione di copertura finanziaria e di regolarità contabile della spesa

Esercizio anno

Capitolo di spesa

N.

Stanziamiento di bilancio

Impegni precedenti

Disponibilità

Presente impegno

Disponibilità residua

Il rag. dott.ssa Maria Rosaria Starace

Sala Consilina, li

Parere di regolarità tecnica

favorevole

Sala Consilina, li

Il Direttore Tecnico  
Ing. Mariano Lucio Alliegro

Parere del Direttore del Consorzio circa l'adozione della presente deliberazione

favorevole

Sala Consilina, li

Il Direttore del Consorzio  
Ing. Mariano Lucio Alliegro



La presente deliberazione è stata pubblicata a norma di legge e di Statuto, all'albo  
consorziale dal giorno 17 NOV. 1996 al giorno 13 NOV. 1996

---

---

---

---

---

---

---

---

Sala Consilina, li 14 NOV. 1996

**Il Segretario Amministrativo**  
**dott. Emilio Sarli**

Copia conforme per uso amministrativo

li \_\_\_\_\_

PROP.  
7

Deliberazione N. 0 60/AC



Assessore Antonio Lubritto

Area Generale di Coordinamento  
Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: Territorio Agr. Bonif. Irrig.



# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 14/1/97

## PROCESSO VERBALE

Oggetto: Consorzio di Bonifica Integrale del Vallo di Diano deliberazione n.326  
in data 6/11/96 inerente "Adozione del regolamento di polizia idraulica"-  
Trasmessa ai sensi dell'art.22 della L.R.n.23/85 - Pervenuta il 5/12/96  
VISTO

(con allegati)

- |                    |           |            |
|--------------------|-----------|------------|
| 1) Presidente      | Antonio   | RASTRELLI  |
| 2) Vice Presidente | Antonio   | GIRFATTI   |
| 3) Assessore       | Raffaele  | CALABRO'   |
| 4) "               | Marco     | CICALA     |
| 5) "               | Francesco | D'ERCOLE   |
| 6) "               | Concetta  | DE VITTO   |
| 7) "               | Vincenzo  | FASANO     |
| 8) "               | Angelo    | GRILLO     |
| 9) "               | Arturo    | IANNACCONE |
| 10) "              | Cosimo    | IZZO       |
| 11) "              | Antonio   | LUBRITTO   |
| 12) "              | Luciano   | SCHIFONE   |
| 13) "              | Domenico  | ZINZI      |
| Segretario         | Nunzio    |            |

Series of horizontal lines for notes or signatures.

... dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità  
... resa dal dirigente del Settore



PREMESSO che il Consorzio di Bonifica Integrale del Vallo di Diano ha trasmesso la deliberazione Commissariale n.326 del 6/11/96 con la quale adotta il Regolamento di polizia idraulica;

VISTA la delibera medesima;

VISTA il verbale in data 30/10/96 con il quale la Consulta, ai sensi dello art.25 della L.R.n.23/85, ha espresso parere favorevole;

RILEVATO che il Consorzio ha sentito sulla bozza del Regolamento medesimo i 14 Comuni del Comprensorio di bonifica e tutte le Istituzioni della Provincia di Salerno per riceverne eventuali osservazioni e suggerimenti;

RITENUTO opportuno che il Consorzio di Bonifica si doti di apposito Regolamento contro eventuali abusi di Consorziati o di terzi sulle opere di Bonifica;

CONSIDERATO che il Regolamento in esame è idoneo allo scopo e conforme alle vigenti disposizioni di legge;

RILEVATO che la materia viene esaurientemente trattata;

VISTO l'art.22 della L.R.n.23/85;

CONSIDERATO che, per quanto attiene il controllo previsto dall'art.22 sopra richiamato, nulla vi è da osservare in ordine alla legittimità dello atto assunto;

RITENUTO di poter approvare la deliberazione n.326 in data 6/11/96 del C.B. Vallo di Diano in esame;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

- approvare la delibera n.326 in data 6/11/96 del Consorzio di Bonifica Integrale del Vallo di Diano ed il relativo allegato Regolamento di polizia idraulica, che fanno parte integrante della presente deliberazione non essendo stati riscontrati vizi di legittimità e di merito;
- la presente deliberazione non viene trasmessa alla C.C.A.R.C. (Sentenza della Corte Costituzionale n.21 del 24/1/85).

IL SEGRETARIO  
- Di Giacomo -

IL PRESIDENTE  
- Antonio Rastrelli -

06/11/96  
CP/dsa  
Ⓢ